



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

N° SENT

N° RGAC

N° CRON



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Sezione Tribunale delle Imprese - Terza Sezione Civile,
composto da

dott. Francesco Mannino	Presidente
dott. Stefano Cardinali	Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 2994, Ruolo Generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2014, trattenuta in decisione all'udienza dell'11 gennaio 2016 e
vertente

TRA

FALLIMENTO PAOIL SPA, in persona del curatore, elettivamente domiciliato a
Roma, via Oslavia n° 39/F, presso lo studio dell'avv.to Emanuele Carloni,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Arnaldo Falconi e Roberto Maggiore in forza di
procura speciale in calce all'atto di citazione,

ATTORE

E

COCCATO Paolino, COCCATO Stefano e COCCATO Gianluca, elettivamente
domiciliati a Roma, via Pompeo Magno n° 3, presso lo studio dell'avv.to Saverio
Gianni, rappresentati e difesi dall'avv.to Maurizio Giglio del Foro di Latina in forza
di procura speciale in calce alla comparsa di risposta,



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

E

MELI Claudio e PANTA Antonella, elettivamente domiciliati a Roma, piazza Cola di Rienzo n° 86, presso lo studio dell'avv.to Lavinia Lipara, rappresentati e difesi dall'avv.to Domenico Sulpizi del Foro di Latina in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta,

CONVENUTI

OGGETTO: risarcimento danni e azione revocatoria.

CONCLUSIONI:

per la curatela attrice (verbale di udienza di p.c. dell'11/1/2016): “ ... l'avv.to Carloni conclude come da atto introduttivo ... (“Vogliamo questo Giudice e Tribunale per i fatti e le ragioni in premessa -previa occorrendo la declaratoria di simulazione dell'operazione impugnata e dei suoi singoli atti- ritenere la civile responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di tutti i convenuti ai sensi degli artt. 2043 c.c., 146 l.f., 2392-2393 e 2394 c.c. e per l'effetto condannarli singolarmente e in solido alla reintegrazione del patrimonio sociale e dei creditori nella misura di €. 2.081.000,00 maggiorata di rivalutazione e interessi, o al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà provata e dovuta, con le conseguenziali pronunzie ed il favore delle spese e dei compensi. Dichiarare inoltre quanto al Meli la inefficacia e revoca dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale 25 febbraio 2009 notar Becchetti di Latina rep.14402-racc.6227 (trascritto addi 23.3.2009 alla formalità n° 5336) ad oggetto i seguenti immobili in Latina, via Verdi 40/B: appartamento p. II, int. 8, composto di 7,5 vani catastali, conf. con vano scala, app. Int. 9, distacchi, salvo altri; box auto al p. interrato, sup. cat. mq. 32, confinante con spazio cond. di manovra, locale deposito dell'abitazione al subalterno 7, terrapieno per due lati, salvo altri. Il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Latina al F.172, particella 2007, subalterni 12 cat. A/2 (l'appartamento) e 17 cat. C/6 (il box auto)...”), insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori; ...”;

per i convenuti Coccato (comparsa di risposta, richiamata a verbale all'udienza di p.c. dell'11/1/2016): “Si conclude per il rigetto delle domande avanzate dalla



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

Curatela istante siccome inammissibili ed infondate per i motivi dedotti in parte motiva. Vittoria di spese e compensi di causa”;

per i convenuti Meli e Panta (comparsa di risposta, richiamata a verbale all’udienza di p.c. dell’11/1/2016): “Si conclude per il rigetto delle domande siccome inammissibili ed infondate per quanto sopra esposto. Con vittoria di spese di causa”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato ai convenuti Coccato Paolino, Coccato Stefano, Coccato Gianluca, Meli Claudio e Panta Antonella, il Fallimento della Paoil Spa, premesso che con sentenza 19/7/2012 era stato appunto dichiarato il fallimento della Paoil Spa, con sede e stabilimento a Cisterna di Latina, e che oggetto sociale della società era la lavorazione, estrazione e raffinazione delle sanse vergini di oliva e dei semi oleosi, nonché la produzione, la confezione ed il commercio degli oli alimentari e loro derivati, allegava che la predetta società era stata costituita nel 2002 dai componenti la famiglia Coccato e precisamente Coccato Paolino (padre), Coccato Gianluca e Coccato Stefano (figli), che avevano prima affittato e poi acquisito in sede fallimentare l’azienda e lo stabilimento della ex Pasqualini Srl; che l’acquisizione era avvenuta tramite aggiudicazione fallimentare per la somma di € 6.600.000,00 da parte della Centroleasing, che poi aveva riallocato il tutto alla P.S.G. Immobiliare Srl a socio unico, riconducibile alla stessa famiglia Coccato (socio unico era Coccato Paolino, mentre amministratore unico era Coccato Stefano); che in base ad una perizia di stima era stato determinato in € 75.638.493 il valore di mercato del complesso aziendale, che nel dicembre del 2008 era stato conferito dalla predetta P.S.G. Immobiliare Srl alla Paoil Spa, che in tal modo aveva incrementato il proprio capitale da € 6.900.000,00 ad € 57.000.000,00 con emissione di titoli per correlato importo: le azioni della Paoil Spa erano distribuite per il 12,11% tra i componenti della famiglia Coccato (appunto Coccato Paolino, anche amministratore unico, Coccato Gianluca e Coccato Stefano), mentre per il residuo 87,89% erano attribuite alla conferente P.S.G. Immobiliare Srl a socio unico; che, alla luce del prezzo d’acquisto dell’azienda in sede fallimentare per € 6.900.000,00, si poteva



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

ragionevolmente ritenere che la valorizzazione del conferimento fosse stata sovrastimata per ingenerare l'affidamento dei creditori; che, in tale contesto, si inseriva anche il compimento di un'operazione gravemente lesiva per gli interessi sociali, essendo invero emerso che a partire dal gennaio del 2007 la Paoil Spa aveva dato inizio ad un progetto di scalata ed investimento nel capitale della società di diritto lussemburghese Eden Rocks SA, con l'impiego della complessiva somma di € 2.081.000,00, canalizzata in più tranches su conti esteri, come da scritture contabili acquisite e riportate in citazione; che per non meglio precisati motivi l'ultimo pagamento per € 1.650.000,00 era stato eseguito presso una banca svizzera a mezzo Unicredit ed in favore di una non meglio individuata 'Kambo International Co' e senza alcuna indicazione né dell'oggetto né dell'identità dei venditori: detta anomalia era stata inutilmente segnalata dall'organo di controllo sin dal 18/12/2007; che in data 18/12/2008 la predetta partecipazione societaria in Eden Rocks SA era stata trasferita alla P.B.T. - Paoil Bottling Division Srl, costituita in pari data dalla stessa Paoil Spa, quale socia unica, ed amministrata da Coccato Stefano: il trasferimento era avvenuto tramite conferimento di alcuni valori immateriali in uno, appunto, alla partecipazione in Eden Rocks SA; che nella perizia redatta ex art.2343 ter c.c. il perito, rilevato che Eden Rocks SA aveva svolto attività di mera preparazione alla commercializzazione dei prodotti sui mercati internazionali, aveva stimato prudente azzerare il valore di tale partecipazione; che, in base a quanto riferito dall'amministratore e a quanto risultava dai bilanci pubblicati, la Paoil Bottling Division Srl non era mai stata operativa ed era sempre rimasta inattiva; che l'unico atto compiuto dalla predetta Paoil Bottling Division Srl era stato quello di comparire nella riunione assembleare dell'1/7/2009 della Eden Rocks SA per deliberare, come socia unica, l'estinzione di tale società; che con la ricordata estinzione si era di fatto giunti all'azzeramento dell'investimento legato all'operazione iniziata solo due anni prima, apparendo in tal modo irragionevole l'effettuazione di un così rilevante investimento, senza alcuna certezza di adeguati risultati; che non si poteva non sospettare che tutta l'operazione fosse stata posta in essere per finalità distrattiva o quanto meno senza la minima diligenza; che l'operazione era stata ideata e compiuta nella successione di più atti,



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

quando amministratori erano a vario titolo il Coccato Paolino, i di lui figli Coccato Stefano e Coccato Gianluca, e Meli Claudio, tutti solidalmente responsabili verso la società ed i suoi creditori sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., per avere posto in essere condotte gravemente fraudolente e illecite, integrative di reato, sia ai sensi degli artt. 2392-2393 c.c. per il fatto in sé dell'utilizzo improprio dei denari sociali o, quanto meno, per la non oculatezza mostrata nell'impiego di essi senza preventiva, puntuale informazione e ponderazione e senza poi alcun rendiconto, e sia infine ai sensi dell'art. 2394 c.c. per la causazione, per fatto doloso o quanto meno colposo, di danno patrimoniale ai creditori sociali, con condanna in solido dei predetti al pagamento della complessiva somma di € 2.081.000,00 oltre accessori; che inoltre con atto 25/2/2009 il Meli -presidente del CdA dal 2004 al 2007 e poi amministratore unico fino al 20/5/2008- aveva vincolato l'unico proprio bene con la costituzione di un fondo patrimoniale, per cui era interesse di essa attrice agire in revocatoria, ricorrendone i presupposti di legge. Tanto premesso e rilevato che, agli effetti della revocatoria era litisconsorte necessario anche Panta Antonella, coniuge del Meli, la curatela concludeva come in epigrafe riportato.

Si costituivano in giudizio i convenuti Coccato Paolino, Coccato Stefano e Coccato Gianluca, i quali concludevano come in epigrafe riportato: evidenzia il Collegio che mentre nella comparsa di risposta, a proposito del convenuto Coccato padre, si indica il nome Paolino (cfr. epigrafe), come pure nelle memorie ex art. 183/6 n° 2 e n° 3 c.p.c. (cfr. epigrafe dei due atti), nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica si parla invece di Coccato Paolo, benché non vi siano dubbi sull'identità del convenuto.

Si costituivano in giudizio anche i convenuti Meli Claudio e Panta Antonella, i quali instavano per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

Nel corso del giudizio era presentato per due volte ricorso per sequestro conservativo rigettato con ordinanze riservate del 18/11/2014 e del 17/7/2015.

La causa era istruita documentalmente, essendo stata ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, ed all'udienza dell'11/1/2016 veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

conclusionali (60 gironi) e di eventuali repliche (ulteriori 20 giorni): i termini ex art. 190 c.p.c. sono scaduti il 31/3/2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In punto di rito si osserva che l'odierna controversia, introdotta con citazione notificata a settembre 2013, va decisa dal Tribunale ordinario in composizione collegiale ex art. 50 bis, 1° comma, n° 3 c.p.c., in quanto la causa è stata introdotta dopo la costituzione della Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese ai sensi dell'art. 3, 2° comma, lett. b), del D.Lgs 168/2003, come modificato dal D.L. 1/2012, convertito con modificazioni nella L. 27/2012, e la domanda ha ad oggetto l'esercizio dell'azione risarcitoria ex art. 146 l.f. nei confronti di amministratori di Spa; va decisa dal Collegio anche la domanda revocatoria, da considerare connessa alla domanda risarcitoria.

La duplice domanda è fondata e va accolta. Si precisa che il convenuto Coccato (padre) viene indicato con il nome di Paolino, come riportato in citazione e nella comparsa di risposta.

Orbene, premesso che la causa è stata introdotta dopo la riforma della disciplina fallimentare (D.Lgs 5/2006), va ricordato (art. 146, 2° comma, l.f.) che "sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori; ...".

Benché il nuovo testo dell'art. 146 l.f. non richiami più gli artt. 2393 e 2394 c.c. (rispettivamente azione sociale di responsabilità ed azione dei creditori sociali), come invece espressamente risultava nella precedente formulazione (cfr. art. 146 l.f. vecchio testo: "L'azione di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori"), può ritenersi pacifico che il curatore continui ad esercitare congiuntamente entrambe le azioni, sia quella sociale (art. 2393 c.c.) che quella spettante ai creditori sociali (art. 2394 c.c.), atteso il carattere unitario ed inscindibile dell'azione di responsabilità ex art. 146 l.f.; quindi l'azione della curatela ex art. 146



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

l.f. assorbe e riunisce tanto l'azione sociale di responsabilità quanto l'azione dei creditori sociali (cfr. Cass. 24715/2015).

Nulla peraltro esclude che il curatore possa optare per l'esercizio, in via esclusiva, dell'una ovvero dell'altra azione, che presentano invero una natura diversa -l'azione sociale ex art. 2393 c.c. è propriamente di natura contrattuale, mentre l'azione spettante ai creditori della società ex art. 2394 c.c. è propriamente di natura extracontrattuale- e conseguentemente una differente disciplina in tema di oneri probatori e di prescrizione.

Nel caso di specie, viste le deduzioni del fallimento attore, quali desumibili dall'atto di citazione, si devono ritenere proposte indistintamente e contemporaneamente le due azioni, con la conseguenza che la responsabilità dei convenuti (ex amministratori) può essere accertata tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale (danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto ovvero relativi all'adempimento delle loro funzioni con la diligenza richiesta) quanto con riferimento ai presupposti dell'azione spettante ai creditori della società (insufficienza del patrimonio causata dall'inosservanza di obblighi relativi alla conservazione del patrimonio stesso).

Fatta questa premessa, si deve passare ad esaminare la fondatezza o meno della eccezione di prescrizione, sollevata dai convenuti.

Osserva il Collegio che, in relazione all'azione dei creditori sociali, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949, 2° comma, c.c. inizia a decorrere dal momento in cui si verifica l'insufficienza del patrimonio sociale, che sia oggettivamente conoscibile da tutti i creditori sociali; quindi è necessario collegare il decorso del termine non alla commissione dei fatti integranti la contestata responsabilità ovvero al momento della cessazione dalla carica di amministratore, ma al momento in cui è oggettivamente emersa l'insufficienza del patrimonio sociale, momento che potrebbe in concreto individuarsi prima o anche dopo della dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. 5287/1998).



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

Pertanto è necessario che l'insufficienza del patrimonio sociale, destinato al soddisfacimento dei crediti, risulti da un qualsiasi fatto esteriore, che faccia ritenere che tale situazione potesse essere conosciuta oggettivamente dai creditori sociali (cfr. Cass. 24715/2015) anche senza verifica diretta della contabilità della società, non essendo a tal fine necessario che detta insufficienza debba risultare da un bilancio approvato dall'assemblea dei soci (cfr. Cass. 20637/2004): in giurisprudenza (cfr. Cass. 8516/2009) si parla di fatti sintomatici da cui desumere l'esistenza di detta insufficienza, che va intesa come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa o come insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società (cfr. Cass. 20476/2008; Cass. 941/2005).

Nel caso di specie il dies a quo ben può farsi risalire, quanto meno, alla data della dichiarazione di fallimento del 19/7/2012 (cfr. doc. 1 di parte attrice: sentenza di fallimento e doc. 2: visura CCLAA).

Poiché sono gli amministratori, convenuti in giudizio a seguito dell'esperimento di detta azione di responsabilità, ad avere interesse a far decorrere il prima possibile il termine prescrizione quinquennale, è onere di costoro provare, in base a conferente allegazione e con riferimento a specifici elementi di fatto, che l'insufficienza del patrimonio sociale, oggettivamente conoscibile dai relativi creditori, si sia manifestata e sia divenuta conoscibile prima della dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. 941/2005; Cass. 5287/1998).

Nulla risulta al riguardo in ordine ad una eventuale retrodatazione di detta 'insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale', per cui l'eccezione va rigettata con riferimento all'azione dei creditori sociali, di natura extracontrattuale, che può essere esaminata nei confronti di tutti i convenuti (si esclude evidentemente la convenuta Panta, totalmente estranea alle vicende gestorie).

Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c., deve ritenersi abbandonato, alla luce della più recente giurisprudenza, l'orientamento che estendeva anche a quest'ultima azione il più lungo termine di quella dei creditori sociali; infatti le due azioni, benché cumulabili oltre



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

che esercitabili distintamente, conservano le rispettive caratteristiche anche -come detto- quanto alla disciplina della prescrizione (cfr. citata Cass. 24715/2015).

Orbene, premesso che l'art. 2393 c.c. prevede al terzo comma che "l'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica", osserva il Collegio che si è in presenza di una ipotesi non di decadenza, ma di prescrizione, con eccezionale previsione del dies a quo 'fisso' e ben determinabile, in deroga al principio generale di cui all'art. 2935 c.c. ("la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere").

Nel caso di specie risulta che dal 21/6/2004 al 29/10/2007 era in carica un CdA, costituito da Meli Claudio, Coccato Paolino, Coccato Stefano e Coccato Gianluca; che successivamente il Meli era stato nominato amministratore unico fino al 23/5/2008 (data di iscrizione della revoca), poi sostituito da Coccato Paolino quale amministratore unico.

Risulta inoltre, in mancanza di precedenti atti interruttivi, che il corso della prescrizione è stato interrotto solo con la notificazione dell'atto di citazione, avvenuta non prima del gennaio del 2014.

A differenza di quanto detto a proposito dell'azione dei creditori sociali, ritiene il Collegio prescritta l'azione sociale di responsabilità nei confronti dei convenuti Coccato Stefano e Gianluca, che hanno sollevato rituale e tempestiva eccezione di prescrizione, nonché nei confronti del convenuto Meli Claudio, il quale ha altrettanto ritualmente e tempestivamente eccepito la prescrizione nella propria comparsa di risposta: è evidente che un discorso del genere non si pone nei riguardi del convenuto Coccato Paolino, amministratore unico fino alla data del fallimento.

Non pare condivisibile la tesi della curatela di un prolungamento dei termini di prescrizione con riferimento all'art. 2947 c.c., in base al quale è previsto che "in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. ..." (3° comma, primo inciso).

Sul punto va ricordato che in base all'art. 157, 1° comma, c.p. è previsto un termine di durata della prescrizione quanto meno di sei anni, aumentabile, a seconda



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

del tipo di reato per cui si agisce, per un “tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge”; che in questi casi, anche nell’ipotesi di mancato esercizio dell’azione penale, è rimesso al giudice civile l’accertamento incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del processo penale, dell’esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi.

L’applicazione del più lungo termine prescrizione ex art. 2947, terzo comma, c.c. richiede, nel caso di condotte di mala gestio riconducibili a reati, la specifica attribuzione di fatti integranti l’illecito penale in capo ai soggetti convenuti in giudizio, con specifico riferimento alle mansioni svolte ed alle precise condotte od omissioni imputate, oltre che all’elemento soggettivo (cfr. Cass. 8426/2013, proprio in tema di responsabilità di organi sociali).

A tal riguardo nella memoria conclusionale di replica la difesa della curatela ha adombrato l’esistenza di indagini su ipotesi di bancarotta fraudolenta, che -a suo dire- ben potrebbe ricorrere nel caso di specie (cfr. memoria di replica: “ ... potendo essere ancora in corso (come in effetti lo sono, dai i noti “cari chi” della Magistratura inquirente), le relative indagini e non potendo questa difesa depositare la relazione ex art. 33 l.f. del curatore. E ciò perché contenente elementi interessanti “anche ai fini delle indagini in sede penale” (così l’art. 33 I comma l.f.), a favore delle quali “una copia ... nel suo testo integrale è inviata al P.M.” (così l’art. 33 IV comma l.f.), al punto che, proprio per ragioni di massimo segreto, il G.D. dispone “la secretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito” (così l’art. 33 I comma l.f., ...”).

In particolare la curatela attrice ha prospettato l’astratta configurabilità della fattispecie del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui agli artt. 216 e 223 l.f. e quindi l’applicabilità del più lungo termine di prescrizione (dieci anni), con la conseguenza che in tal caso la prescrizione dell’azione sociale non sarebbe maturata alla data di introduzione del giudizio.

Per motivi di praticità espositiva, l’esame dell’eccezione di prescrizione dell’azione sociale, sollevata da parte dei convenuti Meli Claudio, Coccato Stefano e



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

Coccatto Gianluca e della rilevanza dei profili penali, verrà esaminata in un secondo momento.

Prima appare opportuno richiamare il dato normativo di riferimento, da applicare nel caso concreto, per poi passare ad esaminare la condotta dei convenuti e quindi riprendere il discorso sulla prescrizione.

Attualmente, con riferimento alla responsabilità sociale, l'art. 2392 c.c. prevede al primo comma che "gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite a uno o più amministratori", mentre al secondo comma il citato articolo riproduce, salvi l'inciso aggiunto "... fermo quanto disposto dal comma terzo dell'art. 2381 ..." e la previsione eliminata " se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione ...", il contenuto del previgente secondo comma ("in ogni caso gli amministratori sono responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedire il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose"), così come identico è il contenuto del terzo comma ("la responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale").

In tale contesto di parziale mutamento normativo per gli amministratori di Spa, al pari di quelli delle Srl, è attualmente richiesta non la generica diligenza del mandatario (art. 1710 c.c.), cioè quella tipizzata nella figura dell'uomo medio, ma quella desumibile in relazione alla natura dell'incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall'art. 1176, 2° comma, c.c. per il professionista; è poi intuitivo che nella valutazione della diligenza usata dall'amministratore nel caso concreto sia necessario operare un giudizio ex ante e non



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

ex post, dovendosi quindi prendere in considerazione solo quelle circostanze, oggettive e soggettive, conosciute o conoscibili, con riferimento al momento in cui è stata tenuta quella determinata condotta, poi risultata foriera di danni per la società.

In relazione alla responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali l'art. 2394 c.c. prevede, come del resto similmente prevedeva nel vecchio testo per quanto qui di interesse, che "gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale" (1° comma) e che "l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti" (2° comma).

In relazione all'ambito di applicabilità della citata normativa e quindi anche del potere di intervento del Tribunale, va poi ricordato che la responsabilità dell'organo amministrativo può essere desunta non da una scelta di gestione -come tali queste scelte non sono sindacabili in termini di fonte di responsabilità, in quanto conseguenti a scelte di natura imprenditoriale (art. 41, 1° comma, Cost.), ontologicamente connotate da rischio-, ma dal modo in cui la stessa è stata compiuta: in altre parole in questi casi -si esclude evidentemente l'ipotesi del dolo- è solo l'omissione, da parte dell'amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell'assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell'atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell'obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o statuto avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società o dei terzi (cfr. Cass. 3652/1997; Cass. 5718/2004; Cass. 3409/2013; Cass. 1783/2015).

Sempre come discorso di carattere generale sulla risarcibilità del danno, va ricordato che il soggetto agente deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere data prova, l'inadempimento -da parte dell'amministratore- degli obblighi a lui imposti dalla legge e/o dalla statuto e/o dal generale obbligo di vigilanza e di intervento preventivo o successivo, al fine di evitare il determinarsi di eventi dannosi, ed inoltre deve allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni,



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta di mala gestio; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).

La violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori -e quindi l'accertamento dell'inadempimento da parte di costoro dei doveri imposti dalla legge e/o dallo statuto- costituisce pertanto presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria in capo agli amministratori inadempienti; infatti anche in questo caso è pur sempre necessaria la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi.

Detti principi sono stati confermati, come regola generale, anche con specifico riferimento all'ipotesi dell'azione sociale di responsabilità promossa dal curatore nei confronti di amministratori di società fallita (cfr. Cass. 7606/2011; Cass. 5876/2011).

Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria dell'amministratore inadempiente, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente -come regola generale- di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico dell'amministratore solo il danno direttamente riconnesso alla sua condotta omissiva o commissiva; solo in casi residuali -e comunque quando la responsabilità non venga ricollegata a specifici condotte di mala gestio- si può ricorrere al criterio che ricollega l'ammontare del danno risarcibile alla differenza fra passivo ed attivo fallimentare.

Ultimo profilo da evidenziare, attesa la proposizione della domanda nei confronti di più soggetti asseritamente astretti dal vincolo della solidarietà, è che la responsabilità di cui si discute è diretta e personale per i singoli amministratori -non è



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

quindi dell'organo- e dà luogo ad obbligazioni risarcitorie di natura solidale fra componenti del consiglio di amministrazione.

Richiamato quanto previsto dall'art. 2055, primo comma, c.c. -si tratta di disposizione dettata a favore del danneggiato da una pluralità di responsabili ed è applicabile anche alle ipotesi di responsabilità contrattuale (anche se nascente da contratti diversi) e di responsabilità mista (cioè per alcuni coautori sussiste responsabilità di natura contrattuale e per altri di natura extracontrattuale)-, è bene ribadire che, in base alla prospettazione attorea, si verte nell'ipotesi di concorso di più persone nella causazione del fatto dannoso, ma questo non revoca in dubbio che è pur sempre necessario, per la positiva affermazione della responsabilità solidale dei singoli pretesi responsabili, che il fatto dannoso sia imputabile a ciascuno dei singoli concorrenti, ancorché le condotte lesive possano fra loro essere autonome e in ipotesi diversi possano essere i titoli di responsabilità di ciascuno di essi (cfr. Cass. 11018/2005); si deve invece procedere alla gradazione della responsabilità fra i vari autori dell'unico evento dannoso, in base all'eventuale differente apporto causale, solo nel caso di apposita domanda di ripartizione interna.

Tanto doverosamente premesso al fine del corretto inquadramento della materia in tema di condotta inadempiente degli amministratori, nel richiamare quanto già esposto si può passare ad esaminare il fatto contestato.

Secondo la prospettazione della curatela l'operazione, particolarmente deleteria per il patrimonio sociale, tale da risultarne compromesso, era avvenuta attraverso varie fasi: a) la costituzione di provvista all'estero per l'acquisto del capitale della società lussemburghese Eden Rocks SA e/o per investimenti collegati a detta società; b) la costituzione della newco PBD Paoil Bottling Division Srl, interamente partecipata dalla Paoil Spa, attraverso il conferimento di valori immateriali e della partecipazione societaria nella Eden Rocks SA; c) l'estinzione della Eden Rocks SA da parte della controllante PBD Srl, previo azzeramento del valore della partecipazione nella predetta società lussemburghese.

Sempre secondo la curatela " ... (t)ali condotte, accertate la non operatività della Eden Rocks e della PBD, nonché la identità dell'organo amministrativo (nella



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

fallita e nella PBD), hanno avuto la esclusiva funzione della costituzione di capitali all'estero, con preteso supporto della loro utilizzazione in operazione industriale, peraltro immediatamente riconvertiti in partecipazioni nella PBD, società veicolo per la definitiva distrazione delle somme: operazione che -secondo logica- avrebbe anche potuto compiere la fallita Paoil, mentre la dissimulazione, mediata da società di scopo (BPD), è servita al solo scopo di frapporre uno iato tra la fallita (che ha illecitamente disposto del proprio denaro) ed i soggetti giuridici utilizzati allo scopo (Eden Rocks quale contenitore e PBD quale esecutore della estinzione di questa), con la conseguente perdita dell'ingente somma, che certamente è rientrata nella disponibilità della famiglia Coccato attraverso altre imperscrutabili vie. ..." (cfr. comparsa conclusionale).

A questo punto è necessario esaminare la varie fasi dell'operazione, collocarle nel tempo, per poi verificare le eventuali responsabilità degli amministratori dell'epoca e poter così riprendere e concludere anche il discorso sulla prescrizione.

La prima fase di detta operazione riguarda il versamento di denaro all'estero per l'allegato acquisto della partecipazione nella società lussemburghese Eden Rocks SA e per investimenti legati a detta società lussemburghese.

In citazione è stato testualmente allegato che " ... a partire dal gennaio del 2007 la fallita Paoil avrebbe dato inizio a un progetto di scalata e investimento nel capitale della società di diritto lussemburghese Eden Rocks s.a, impiegando per l'operazione la relevantissima somma di € 2.081.000,00; somma che figura canalizzata in più tranches su conti esteri, come da scritture che si dettagliano e precisamente: -pag.189 scheda contabile <immobilizzazioni finanziarie partecipazione capitale sociale Eden Rocks> 9.01.2007 <pagamento capitale sociale Eden Rocks ... € 31.000,00; -pag.189 scheda ut supra pagamento 16.2.07 <capitale sociale Eden Rock Banca Sella> € 400.000,00; -pag.181 ut supra al titolo Eden Rocks, pagamento 21.09.2007 (ope. bancarie deposito a garanzia) ... €1.650.000,00 totale € 2.081.000,00 ...".

Si tratta di versamenti pacifici, non contestati dai convenuti e comunque risultanti per tabulas (cfr. docc. 5 e 6 di parte attrice).



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

In comparsa di risposta i convenuti Coccato hanno allegato che, nell'ottica dell'espansione commerciale degli inizi degli anni duemila, si era guardato all'estero nella ricerca di nuovi mercati; che a tal fine era stata costituita la Eden Rocks SA, di cui era stato sottoscritto l'intero capitale sociale di 31.000,00 euro, importo minimo richiesto dalle leggi del Lussemburgo; che la funzione della società era quella di promuovere le vendite, divulgare i brand, creare collegamenti commerciali che consentissero l'ingresso nella grande distribuzione; che nel 2007 erano stati effettuati i versamenti indicati in citazione; che peraltro verso la fine del 2007/inizi del 2008 il mercato esterno aveva presentato delle criticità, a causa dell'insolvenza di clienti stranieri (negli Stati Uniti e in Brasile), che avevano minato il progetto e costretto ad interrompere le esportazioni all'estero; che al momento del suddetto investimento la Paoil Spa aveva un fatturato di 45 milioni di euro, parte del quale derivante dalle vendite internazionali di prodotto imbottigliato (circa 8 milioni); che la Eden Rocks SA era stata costituita dalla Paoil SA e non vi era pertanto stato alcun venditore delle quote sociali.

In comparsa conclusionale gli stessi convenuti Coccato nel richiamare le finalità dell'operazione (" ... Così come tantissime altre tante aziende che commercializzano i loro prodotti fuori i confini nazionali, Paoil decise dunque di costituire una società in Lussemburgo ed acquistò la Eden Rocks versando € 31.000,00 ...") hanno fatto riferimento a due profili antitetici: la 'costituzione' e l' 'acquisto' della società, anche se forse si tratta di un refuso, in quanto, subito dopo, hanno allegato che " ... Non vi sono state né scalate e neppure acquisto di azioni da terzi: la società venne semplicemente costituita ed aumentati i danari messi a sua disposizione ..." e, in ogni caso, che " ... La Eden Rocks venne implementata sino alla concorrenza di € 2.000.000,00 per poterne consentire la operatività ..." (cfr. comparsa conclusionale dei convenuti).

Dunque è pacifico che vi sia stato l'investimento complessivo di 2.081.000,00 euro nell'operazione Eden Rocks SA; la pacificità dei versamenti rende peraltro superfluo approfondire il discorso sull'esatto titolo dei versamenti, verosimilmente in



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

parte destinati alla costituzione della società lussemburghese ed in parte ad investimenti o ad aumenti di capitale.

Per praticità espositiva si parlerà genericamente di 'acquisizione' a proposito della costituzione/acquisizione della Eden Rocks SA, società di diritto lussemburghese.

A tal riguardo, in termini appunto di incertezza, si osserva, con riferimento all'ultimo versamento di € 1.650.000,00, eseguito per il tramite di Unicredit Spa presso una banca svizzera a favore della non meglio precisata 'Kambo International Co' (cfr. doc.7 di parte attrice), che nel verbale del 18/12/2007 lo stesso Collegio Sindacale nel prendere "... atto che in data 21/9/2007 ha disposto un trasferimento fondi per un importo di € 1.650.000,00 a favore della Kambo International Co, con accredito c/o la banca UBS sede di Zurigo. ..." e nel rilevare che "... dall'esame delle rilevazioni contabili della predetta operazione risulta che la stessa è stata imputata al conto immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni società Eden Rocks, deposito a garanzia ...", aveva fatto "... espressa richiesta della documentazione contabile - amministrativa necessaria al fine di approfondire gli aspetti di legittimità della predetta operazione ..." (doc. 8 di parte attrice).

E' comunque pacifico che la Paoil Spa abbia in tal modo 'acquisito' la partecipazione nel capitale sociale della Eden Rocks SA, poi invero oggetto di conferimento da parte della stessa Paoil Spa al momento della costituzione della newco Paoil Bottling Division Srl a socio unico: dall'allegata visura CCIAA risulta che la società è stata iscritta in data 24/12/2008; che socio unico era la Paoil Spa e che amministratore unico era Coccato Stefano (cfr. doc. 10 di parte attrice).

Dalla relazione di stima ex art. 2343 ter c.c., datata 18/12/2008 e redatta dal dott. Pierpaolo Illuzzi (cfr. doc. 11 di parte attrice), emerge appunto che la Paoil Spa "... intende conferire in una costituenda società a responsabilità limitata denominata 'Paoil Bottling Division Srl' ... immobilizzazioni immateriali costituite dai marchi ... e la partecipazione che la stessa Paoil Spa detiene nella società Eden Rocks SA ..., la cui attività riguarda la commercializzazione e la distribuzione dei prodotti Paoil Spa sul mercato internazionale ...". Nella stessa relazione è dato altresì leggere che "...



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

per quanto attiene la partecipazione che la stessa Paoil Spa detiene nella società Eden Rocks SA, si precisa che la società ha svolto solo attività preparativa all'attività di commercializzazione e distribuzione sui mercati internazionali, pertanto applicando il principio di prudenza a detta partecipazione viene attribuito un valore di conferimento pari a zero ...".

Dal doc. 9 di parte attrice (giornale di contabilità della Paoil Spa) si ha poi la conferma che in data 18/12/2008 detta partecipazione era appunto 'girocontata' nella Paoil Bottling Division Srl.

Dalla documentazione prodotta dall'attrice emerge che la newco Paoil Bottling Division Srl è rimasta sempre inattiva (cfr. doc. 10: visura CCIAA del 19/7/2013) e non ha mai operato, come agevolmente emerge dall'esame dei bilanci al 31/12/2011 (cfr. doc. 13 di parte attrice) ed al 31/12/2012 (cfr. doc. 14 di parte attrice).

Risulta poi, come ulteriormente si ricava dal doc. 15 di parte attrice -si tratta di documento redatto in lingua francese, ma di facile comprensione-, che con atto dell'1/7/2009, ricevuto dal notaio Emile Schlessler e trasmesso al competente Registro di Commercio e delle Società del Lussemburgo il successivo 3/8/2009, vi era stata la dichiarazione di scioglimento e di estinzione della Eden Rocks SA, a seguito di contestuale dichiarazione di completamento della liquidazione da parte della Paoil Bottling Division Srl, unica titolare dell'intero capitale sociale della predetta società lussemburghese.

Dunque, lamenta la curatela, attraverso detta cancellazione ed estinzione della Eden Rocks SA nel luglio del 2009 si era avuto di fatto l'azzeramento del capitale sociale della citata società lussemburghese e quindi l'azzeramento dell'investimento effettuato dalla Paoil Spa solo nel corso del precedente 2007.

A questo punto si tratta di verificare come fosse costituito l'organo amministrativo negli anni interessati dalla citata operazione: 2007: 'acquisizione' del capitale della Eden Rocks SA; 2008: conferimento della suddetta partecipazione nella newco Paoil Bottling Division S.r.l.; 2009: estinzione della società lussemburghese.



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

Si premette, come poi verrà approfondito, che è con riferimento al primo momento (2007) che si deve verificare la condotta (dolosa o, quanto meno, colposa) dell'organo amministrativo nel porre in essere l'operazione di investimento, anche in considerazione del fatto che il successivo conferimento nella newco (2008) è avvenuto a valore zero.

La successiva estinzione della Eden Rocks SA (2009) è stata posta in essere da un soggetto, la Paoil Bottling Division Srl, distinto dalla Paoil Spa, a nulla rilevando che il capitale sociale fosse interamente intestato alla Paoil Spa e che l'amministratore unico della newco fosse Coccato Stefano.

L'estinzione della Eden Rocks SA e quindi l'annullamento della partecipazione sociale vanno peraltro presi in considerazione come fatto storico, ossia come emerso totale 'fallimento' economico dell'operazione iniziata nel 2007.

La curatela ha ricollegato il danno tanto ad una ipotesi di dolosa condotta distrattiva quanto, come minimo, ad una negligente cura degli interessi della società quanto alla conservazione del patrimonio sociale.

Nel periodo interessato l'organo amministrativo della Paoil Spa -come detto- era così costituito:

dal 21/6/2004 al 29/10/2007 era in carica un CdA, costituito da Meli Claudio quale presidente ed amministratore delegato dal 20/11/2006, e da Coccato Paolino, Coccato Stefano e Coccato Gianluca quali membri;

con iscrizione del 29/10/2007 è cessato il CdA ed il Meli è stato nominato amministratore unico (22/10/2007) fino al 23/5/2008 (data di iscrizione della revoca);

con nomina del 23/5/2008 (iscritta il 23/5/2008) Coccato Paolino è stato nominato amministratore unico.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che il versamento di € 2.081.000,00 nel corso del 2007 per l'acquisizione della Eden Rocks SA non sia stato accompagnato da un piano industriale-finanziario che giustificasse l'operazione, anche in considerazione dell'emersa mancanza di operatività della Eden Rocks SA.

Richiamata la citata giurisprudenza sul rischio di impresa e sui limiti del sindacato di merito sull'attività imprenditoriale, è emerso che non risultano piani



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

progettuali o di fattibilità come altresì è emersa l'assenza di una previa valutazione esplicativa in punto di rischi e convenienza nonché di opportunità dell'iniziativa, che ha comportato lo sconsiderato impiego di una rilevante somma di denaro per oltre due milioni di euro.

Si è in presenza di una scelta palesemente irrazionale ed assunta senza una adeguata e concreta istruttoria: l'insindacabilità delle scelte gestorie trova appunto il suo limite in scelte che si appalesino del tutto ingiustificate o irragionevoli, cioè assolutamente arbitrarie, tali essendo quelle nella quali si riscontri l'omissione di quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel determinato tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità, secondo un criterio di prevedibilità e prevenibilità delle conseguenze insoddisfacenti e pregiudizievoli correlato all'ordinaria diligenza professionale a cui ciascun buon amministratore è obbligato.

Del resto, anche a voler per mera ipotesi considerare neutro il successivo conferimento della partecipazione societaria in Eden Rocks SA dalla Paoil Spa alla Paoil Bottling Division Srl, atteso che la conferitaria Paoil Bottling Division Srl era integralmente partecipata dalla conferente Paoil Spa, è innegabile, come risulta dalla relazione di stima ex art. 2343 ter c.c., che il valore della partecipazione era già pari a zero.

L'assoluta negligenza nel dar corso all'operazione appare poi manifesta se - come detto - nel luglio del 2009, cioè a brevissima distanza, la Eden Rocks SA è stata cancellata e quindi estinta la partecipazione, a dimostrazione che l'acquisizione del capitale della Eden Rocks SA -o, ciò che è lo stesso, la costituzione di detta società lussemburghese- era stata avventata e priva di qualsiasi preventiva valutazione.

In tale contesto, attesa la perdurante non operatività della Eden Rocks SA come poi anche della conferitaria Paoil Bottling Division Srl, è evidente che l'insuccesso dell'operazione non è dipeso da mutate condizioni di mercato ovvero da aumenti dei costi, ma proprio dall'inconsistenza in sé dell'operazione di investimento, effettuata senza alcuna seria valutazione e ponderazione, senza la



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

predisposizione di un piano finanziario e di un progetto industriale nonché di un adeguato studio del mercato estero.

La non ragionevolezza complessiva dell'operazione rimane confermata: a) dalla mancanza di un piano progettuale accompagnato dagli studi di fattibilità che sono consueti secondo i criteri della diligenza standard in uso per tutte le operazioni straordinarie, specie se rilevanti sul piano dell'investimento economico; b) dalla mancata discussione dell'operazione in quella che doveva essere la sede naturale della preparazione e gestione, essendo emerso che nulla risulta dai verbali di riunione del CdA dopo il 20/11/2016; c) dall'assenza di diagnosi comparativa sui rischi e sui benefici; d) dal difetto di predisposizione di interventi alternativi per la salvaguardia dell'investimento.

Del resto anche il deficit informativo nei confronti dei sindaci e la genericità della distinta di versamento di ben 1.650.000,00 euro ad una non meglio precisata società estera su conto bancario in Svizzera denota l'assoluta approssimazione, con cui è stata ideata e gestita l'intera operazione.

Inoltre non risulta alcuna formalizzazione, da parte dell'organo amministrativo della Paoil Spa, di precisi rapporti con la Eden Rocks SA, che avrebbe dovuto fungere da strumento di penetrazione sul mercato estero, mancando invero il riferimento a qualsiasi tipo di rapporto fra le due società in termini di scambio di informazioni e di direttive, finalizzate appunto alla realizzazione delle asserite attività di mediazione internazionale e di promozione e sviluppo dei prodotti della Paoil Spa.

I convenuti hanno allegato che, avendo la curatela tutta la documentazione e non avendovi accesso nonostante le richieste, era per loro impossibile difendersi.

Peraltro va osservato che manca del tutto, a monte, una specifica allegazione da parte di costoro di quelli che asseritamente erano stati i concreti rapporti fra le due società, a parte una generica indicazione sulle finalità di diffusione del prodotto Paoil sul mercato estero: si ricorda, al riguardo, che non potrebbe essere provato ciò che non è oggetto di conferente allegazione.

In ogni caso non va dimenticato che per effetto del ricordato conferimento della partecipazione di Eden Rocks SA nella newco Paoil Bottling Division Srl,



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

quest'ultima era divenuta titolare dell'intera partecipazione sociale in Eden Rocks SA, poi dalla stessa portata alla cancellazione ed alla estinzione, per cui la documentazione ben poteva e può ritenersi nella disponibilità della conferitaria Paoil Bottling Division Srl, soggetto giuridico diverso dalla Paoil Spa e non interessato dalla procedura di fallimento che qui ci occupa.

Il convenuto Meli, in comparsa di riposta, ha allegato che già nel 2007/2008 il commercio sul mercato internazionale era entrato in grave crisi e questa allegazione rende paradossalmente viepiù evidente che, proprio per tale ragione e per la riferita criticità del mercato, l'investimento su Eden Rocks SA avrebbe dovuto essere oggetto di maggiore ponderazione.

Non può certo il Tribunale sottoporre a censura la scelta imprenditoriale di cercare di individuare possibili interlocutori esteri per effetto della tante volte richiamata operazione di penetrazione commerciale nei mercati esteri, ma ben può e deve essere censurato il modo, caratterizzato da assoluto deficit informativo e valutativo, in cui detta scelta, in modo negligente ed imprudente, è stata attuata.

Non va poi dimenticato che, come detto, il Collegio Sindacale, a fronte della richiesta di informazioni sull'operazione, ha rassegnato le proprie dimissioni, non avendone ricevuta alcuna (cfr. doc. 21 di parte attrice, allegato alla memoria ex art. 183/6 n° 2 c.p.c.); è vero al riguardo che la dichiarazione dei sindaci, cessati dalla carica il 19/12/2008, è avvenuta in data 11/7/2014, a giudizio già introdotto, ma è anche vero che la stessa trova conforto nel richiamato verbale del Collegio Sindacale del 18/12/2007 (cfr. doc. 8), in cui si chiedeva conto del versamento di € 1.650.000,00 effettuato a favore di una non meglio precisata società estera.

E' pertanto indiscutibile il nesso di causalità fra la decisione di effettuare l'acquisizione/costituzione della società lussemburghese, con un complessivo investimento per oltre due milioni di euro, decisione assolutamente avventata, ed il danno patrimoniale sofferto, che ha gravemente inciso sul patrimonio sociale, a danno dei creditori sociali.

Dunque, anche a confutazione delle deduzioni del convenuto Meli (cfr. da ultimo memoria conclusionale di replica), quello che rileva, ai fini dell'emersa



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

responsabilità, è la decisione di effettuare l'avventato investimento nell'operazione di acquisizione/constituzione della Eden Rocks SA e di impiegarvi oltre due milioni di euro, a nulla rilevando chi poi abbia deciso il conferimento della partecipazione nella PBT S.r.l. (2008) ovvero la repentina estinzione della medesima Eden Rocks SA (2009): già si è detto che queste ultime vicende vanno considerate come mero fatto storico, che hanno concretizzato il danno al patrimonio sociale, danno che trova la sua origine prima proprio nell'ideazione ed esecuzione della scriteriata operazione 'Eden Rocks SA' e nel relativo investimento, posto in essere nel corso del 2007.

Assolutamente irrilevanti, alla luce delle superiori osservazioni, sono le deduzioni del Meli sul fatto che " ... Al contrario dei sig.ri Coccato il Meli non era proprietario della società di cui era solo un dirigente. Non aveva alcun vantaggio a distrarre somme non di sua pertinenza. Non poteva aver alcun intento fraudolento nei confronti della società e dei suoi soci perché costoro erano coamministratori. Ha lasciato le cariche sociali dimettendosi anche da semplice dirigente nel maggio del 2008 allorché decise di intraprendere nuove personali iniziative imprenditoriali ..." (cfr. citata memoria di replica): al riguardo è evidente che il codice prende in considerazione la qualifica di amministratore, pacifica nel caso di specie, e non lo status di socio e che la responsabilità rileva anche in termini di omessa diligenza qualificata, senza necessità di provare il dolo.

Del resto che piena fosse la condivisione, da parte del Meli, delle scelte gestorie si ricava ulteriormente dalla medesima memoria conclusionale di replica, ove è dato leggere che " ... seguendo le indicazioni e le volontà dei proprietari di Paoil, il comparente ha condiviso (questo sì) la scelta di costituire un nuovo ramo aziendale di natura commerciale dedito alla vendita dell'olio come prodotto finito. Unico mercato possibile era quello estero dove è legalmente consentito la miscela di olio di semi ed olio di oliva (vietata in Italia, il cui mercato dell'olio di oliva è peraltro oltremodo saturo). Occorreva entrare negli store della grande distribuzione ed i Coccato (Paolo, i figli erano giovani appena laureatisi) scelsero di farlo per il tramite di società estera ...").



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

A confutazione di quanto fin qui argomentato non vale neanche osservare, come fatto dalla difesa dei Coccato, che “ ... l’investimento di € 2.000.000,00 sullo sviluppo del mercato estero era perfettamente compatibile ed in linea con il fatturato della società degli anni 2006/2007, costituiva il 5% dallo stesso volume di affari e dal medesimo investimento si nutrivano buone previsioni di espansione commerciale. Anche per il suo tramite il fatturato estero raggiunse € 8.000.000,00 negli anni 2007/2008. Comunque non c’è alcuna prova che la costituzione dell’Eden Rocks e la sua patrimonializzazione siano stati atti di mala gestio. L’investimento di € 2.000.000,00 sullo sviluppo del mercato estero era perfettamente compatibile ed in linea con il fatturato della società degli anni 2006/2007, costituiva il 5% dallo stesso volume di affari e dal medesimo investimento si nutrivano buone previsioni di espansione commerciale. Anche per il suo tramite il fatturato estero raggiunse € 8.000.000,00 negli anni 2007/2008. Comunque non c’è alcuna prova che la costituzione dell’ Eden Rocks e la sua patrimonializzazione siano stati atti di mala gestio ...” (cfr. comparsa conclusionale).

Al riguardo è sufficiente richiamare le superiori osservazioni sulla mancanza di operatività della Eden Rocks SA e sulla totale svalutazione della partecipazione poco più di un anno dopo l’acquisizione/costituzione della predetta società lussemburghese: non è necessario soffermarsi oltre sul punto.

Non meritevoli di positiva considerazione sono altresì le deduzioni della difesa dei convenuti Coccato sul fatto che, in ogni caso, l’operazione, decisa nel 2007, non potesse ritenersi rilevante e decisiva nella causazione dello stato di insolvenza, che aveva portato alla dichiarazione di fallimento della Paoil Spa nel successivo 2012 (cfr., da ultimo memoria conclusionale di replica: “ ... Sono i convenuti che hanno agevolmente evidenziato come una società che aveva oltre 40 milioni di fatturato annuo, un capitale e riserve per decine di milioni e un giro finanziario elevatissimo (affidamenti per 16 milioni di euro) non è certamente andata in insufficienza economica o in insolvenza per l’operazione Eden Rocks di cinque anni prima. ...”).



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

Sul punto, ricordato che l'art. 2394, 2° comma, c.c. presuppone il depauperamento del patrimonio sociale e la sopraggiunta insufficienza dello stesso ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.) al soddisfacimento dei crediti dei creditori sociali, è sufficiente osservare che alla data del fallimento, anche a causa della più volte richiamata avventata operazione, non vi erano attività tali da consentire il soddisfacimento dei creditori sociali; quindi è nei fatti che anche detta scriteriata operazione, che ha causato la perdita di oltre due milioni di euro, ha concorso al depauperamento del patrimonio sociale.

In comparsa conclusionale la curatela ha allegato che "... (quanto al danno ai creditori, esso è di tutta evidenza dalle risultanze dello stato passivo che espone circa 24 milioni di euro tra istanze tempestive e tardive. ...".

Dal punto di vista soggettivo, dovendo prendere in considerazione la decisione di procedere all'investimento e la concreta effettuazione dei versamenti, avvenuti nel corso del 2007, è poi evidente che del danno patrimoniale, cui è conseguita la lesione delle ragioni dei creditori sociali, rispondano in solido tutti i componenti del CdA, all'epoca in carica: dal 21/6/2004 al 29/10/2007 era appunto in carica un CdA, costituito da Meli Claudio, quale -all'epoca dell'operazione in esame- presidente ed amministratore delegato, e da Coccato Paolino, Coccato Stefano e Coccato Gianluca, quali membri.

E' a tal riguardo irrilevante quanto eccepito dai convenuti Coccato Stefano e Coccato Gianluca sul fatto che non fossero più membri del CdA fin dall'ottobre 2007, in quanto l'ultimo pagamento di 1.650.000,00 euro è avvenuto in data 21/9/2007 ed in ogni caso è di tutta evidenza che l'operazione, della cui avventatezza e dannosità si è detta, è stata decisa prima del primo versamento in data 9/1/2007.

Del danno risponde pertanto l'intero CdA in carica nel gennaio 2007, quando è stata decisa l'operazione Eden Rocks SA e si è dato corso ai richiamati versamenti, l'ultimo dei quali è avvenuto a settembre del 2007.

Ricostruito il quadro fattuale della vicenda in contestazione, è possibile a questo punto riprendere il filo del discorso sull'eccezione di prescrizione dell'azione sociale.



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

Ritiene il Collegio, alla luce delle risultanze di causa e nei limiti di indagine propri del processo civile, che nel caso di specie la condotta dei convenuti, quali membri del CdA al momento dell'inizio dell'operazione 'Eden Rocks SA', sia improntata a manifesta colpa, non emergendo, a tacer d'altro, appaganti profili di dolo specifico, richiesto per la configurabilità del reato di bancarotta per distrazione; quindi non appare sostenibile la tesi attorea dell'applicabilità del più lungo termine ex art. 2947, 3° comma, c.c..

In conclusione va dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dei convenuti Meli Claudio, Coccato Stefano e Coccato Gianluca.

Va invece affermata, alla luce delle superiori osservazioni in fatto ed in diritto, la piena responsabilità dei convenuti Meli Claudio, Coccato Stefano, Coccato Gianluca e Coccato Paolino, quest'ultimo in ogni caso responsabile anche con riferimento all'azione sociale di responsabilità, in relazione alla contestuale azione dei creditori sociali, per la quale non è maturata la prescrizione.

I convenuti vanno pertanto condannati in solido al pagamento, in favore della curatela e a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di €. 2.081.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria, in base ai noti indici Istat sul costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, dalla data del fallimento (19/7/2012) fino alla presente sentenza e, sulla somma così rivalutata, agli interessi legali fino al saldo effettivo.

Passando all'esame della domanda revocatoria proposta dalla curatela nei confronti dei convenuti Meli e Panta, valgono le seguenti considerazioni.

In citazione è stato allegato che il Meli con atto 25 febbraio 2009, unitamente alla propria consorte, aveva vincolato l'unico proprio bene con la costituzione di un fondo patrimoniale, con conseguente limitazione della garanzia patrimoniale a fronte dell'ecceputa sua responsabilità gestoria, per cui era interesse della curatela agire in revocatoria, ricorrendo i requisiti di legge.

Richiamato quanto esposto in precedenza ed alla luce della documentazione allegata, è qui sufficiente rilevare che la curatela attrice, richiamata la ragione di



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

credito vantata nei confronti del Meli, come risultante dalla svolta domanda risarcitoria per mala gestio, ha proposto domanda revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. ed ha chiesto la dichiarazione di inefficacia del su ricordato atto di disposizione patrimoniale, avente ad oggetto la costituzione di un fondo patrimoniale, con i beni indicati nell'atto stesso.

Orbene, in base all'art. 2901 c.c., è previsto che "il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione".

In rito si osserva che è stata citata in giudizio anche la coniuge Panta Antonella, che aveva partecipato all'atto, benché il conferimento nel fondo patrimoniale riguardi beni di proprietà del solo Meli, coniugato in regime di separazione dei beni. Sul punto va osservato che non sarebbe necessaria la citazione in giudizio anche del coniuge del conferente (cfr. Cass. 11582/05).

Prima condizione per l'accoglimento della domanda è la titolarità di una ragione di credito nei confronti dell'autore dell'atto di disposizione patrimoniale.

Al riguardo la giurisprudenza, tenuto conto della finalità dell'azione revocatoria ordinaria, diretta a perseguire scopi non specificamente restitutori o recuperatori, ma di ricostituzione e conservazione della garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore del creditore agente in revocatoria, il tutto attraverso la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo (cfr. Cass. 3676/2011), propende per una nozione molto ampia di 'diritto di credito', tanto da tutelare anche ogni legittima ragione o aspettativa di credito (cfr. Cass. 3981/2003; Cass. 11471/2003): sul punto è stato ribadito da pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11573/2013; Cass. 1893/2012; Cass. 16722/2009; Cass. 5359/2009; Cass. 1968/2009)



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

che sussiste, ai fini che qui rilevano, una legittima ragione di credito anche in assenza di un previo accertamento giudiziario ed addirittura in presenza di un credito litigioso -sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito- con il solo limite della evidente pretestuosità della pretesa asseritamente vantata (cfr. Cass. 20002/2008).

In definitiva il legislatore ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva delle mere ragioni o aspettative di credito, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; quindi anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo ad attribuire la qualità di creditore, che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.

Nel caso di specie, alla luce delle superiori osservazioni, risulta accertata l'esistenza di più che valide ragioni di credito in favore della parte attrice.

A questo punto, questione importante da esaminare è la qualificazione dell'atto di disposizione patrimoniale che qui ci occupa, al fine della sussunzione dello stesso nell'ipotesi sub 1) o sub 2) dell'art. 2901, 1° comma, c.c..

Pacificamente l'atto costitutivo del fondo patrimoniale va considerato atto a titolo gratuito (cfr. Cass. 6017/99: *"In tema di azione revocatoria, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, essendo atto a titolo gratuito, può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, purché ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 cod. civ."*; Cass. 4933/2005), viepiù se tale destinazione avviene -come nel caso di specie- ad anni di distanza dal matrimonio (cfr. Cass. 19131/2004): l'atto di positivo è del 25/2/2009, mentre il matrimonio risulta contratto nel Comune di Civita Castellana in data 7/3/1976, come risulta dall'Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio dell'anno 1976, atto n° 12, parte 2, serie A, richiamato nell'atto notarile del 25/2/2009.

In tale contesto è poi necessario verificare, in relazione all'accertamento dell'atteggiamento psicologico del debitore, se l'atto dispositivo sia anteriore o successivo al sorgere della ragione di credito: nel primo caso è necessario l'*animus nocendi*, cioè la prova della dolosa preordinazione della riduzione del patrimonio in



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

vista dell'assunzione di obbligazioni, mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio (cfr. Cass. 2792/2002).

Nel caso di specie, appare indubitabile che si verta nella seconda delle due ipotesi, in quanto pacificamente il predetto atto dispositivo è successivo al sorgere della ragione di credito, momento da individuare -come detto- all'epoca del compimento della ricordata condotta avventata (operazione Eden Rocks SA), incontestata ed incontestabile fonte di danno al patrimonio sociale (gennaio-settembre 2007).

In conclusione si verte nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2901, 1° comma, n° 1, prima parte, c.c.; quindi -come detto- è sufficiente "... che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore ...".

E' pertanto necessario verificare il pregiudizio (cd *eventus damni*) connesso all'impugnato atto di disposizione patrimoniale; al riguardo il verosimile rilevante valore del compendio immobiliare oggetto della costituzione del fondo patrimoniale, desumibile dalla consistenza dei beni oggetto della disposizione, è chiara prova di una evidente ed oggettiva diminuzione del patrimonio del debitore e della conseguente riduzione della garanzia costituita dal patrimonio stesso.

Come evidenziato da condivisa giurisprudenza di legittimità, non è necessaria, in tema di azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma è sufficiente, al fine di consentire l'esperimento della relativa azione, il compimento di un atto che renda più incerta o anche solo più difficile la soddisfazione del credito (cfr. Cass. 11471/2003).

Nel caso di specie, oltre alla già rilevata non indifferente consistenza del compendio immobiliare conferito, assume rilievo anche la mancata allegazione e prova, il cui onere incombe sull'autore dell'atto impugnato, circa non solo l'eventuale esistenza di ampie residualità patrimoniali, ma anche l'idoneità delle stesse a far ritenere l'insussistenza del lamentato *eventus damni* (cfr. citata Cass. 11471/2003).

Quanto all'elemento soggettivo (cd *scientia damni*), cioè la conoscenza dell'altrui pregiudizio, si osserva che, una volta accertata l'esistenza delle ragioni di credito e la mancanza di altri beni, ben può presumersi (cfr. Cass. 14274/1999), in



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

base ai normali canoni di valutazione della condotta dell'uomo medio, che il Meli non potesse non avere la ragionevole consapevolezza -se non addirittura la certezza- del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione patrimoniale posto in essere, veniva in concreto arrecato alle ragioni dei creditori della società, il cui patrimonio risultava depauperato, a seguito dell'avventata operazione del 2007, di oltre due milioni di euro.

Alla luce delle superiori osservazioni in fatto e in diritto e ricordata la funzione cautelare e conservativa del diritto di credito che assolve l'azione revocatoria ordinaria, va dichiarata l'inefficacia nei confronti della massa dell'atto di disposizione patrimoniale, con cui " ... Meli Claudio costituisce un fondo patrimoniale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del codice civile, destinando a far fronte ai bisogni della famiglia, la piena proprietà dei seguenti immobili siti in Comune di Latina, via Verdi n° 40/B ..." (cfr. doc. 17 di parte attrice: atto di costituzione di fondo patrimoniale del 25/2/2009) e precisamente " ... atto di costituzione del fondo patrimoniale 25 febbraio 2009 notar Becchetti di Latina rep.14402-racc.6227 (trascritto addi 23.3.2009 alla Formalità n.5336) ad oggetto i seguenti immobili in Latina, via Verdi 40/B: appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero interno 8, composto di 7,5 (sette virgola cinque) vani catastali, confinante con vano scala condominiale, appartamento distinto con il numero interno 9 (nove), distacchi, salvo altri; box auto posto al piano interrato, della superficie catastale di metri quadri 32 (trentadue), confinante con spazio condominiale di manovra, locale deposito dell'abitazione distinta con il subalterno 7, terrapieno per due lati, salvo altri. Il tutto è distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Latina al F.172, particella 2007, subalterni: 12, categoria A/2, classe 4, vani 7,5, rendita euro 619,75, l'appartamento; 17, categoria C/6, classe 3, mq 32, rendita euro 115,69, il box auto ..." (cfr. citato rogito).

Deve essere impartito l'ordine al competente Conservatore dei RR.II. di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.

Le spese di lite, ivi comprese quelle delle fasi cautelari, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in solido a carico dei convenuti, con



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

esclusione della convenuta Panta, nei cui confronti le spese vanno compensate, attesa la peculiarità della controversia, alla luce dell'art. 92 c.p.c., vecchio testo, da applicare *ratione temporis*.

Si dà atto che per la liquidazione delle spese deve essere applicato il Decreto Ministero Giustizia n° 55 del 10/3/2014 (GU n° 77 del 2/4/2014) sui nuovi parametri forensi, entrato in vigore il 3/4/2014.

Si è proceduto alla somma degli importi al minimo indicati nella tabella (giudizi di cognizione innanzi al tribunale) e con riferimento allo scaglione di valore '2.000.001 – 4.000.000', tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore.

Va nuovamente riconosciuto il rimborso forfettario (art. 2, 2° comma, citato DM 55/14).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- in accoglimento della domanda attrice condanna in solido i convenuti Coccato Paolino, Coccato Stefano, Coccato Gianluca e Meli Claudio al pagamento, in favore dell'attore Fallimento Paol Spa ed a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di € 2.081.000,00 euro, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, come meglio indicato in motivazione;
- accoglie la domanda di revocazione ordinaria e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti della massa del citato fallimento del seguente atto di disposizione patrimoniale: atto di costituzione del fondo patrimoniale 25 febbraio 2009, a rogito notaio Becchetti di Latina rep. n° 14402 - racc. n° 6227 (trascritto il 23/3/2009 alla formalità n° 5336), avente ad oggetto i seguenti immobili siti in Latina, via Verdi 40/B: appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero interno 8, composto di 7,5 (sette virgola cinque) vani catastali, confinante con vano scala condominiale, appartamento distinto con il numero interno 9 (nove), distacchi, salvo altri; box auto posto al piano interrato, della superficie catastale di metri quadri 32



Sentenza n. 18768/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. 2994/2014

Repert. n. 18529/2016 del 11/10/2016

(trentadue), confinante con spazio condominiale di manovra, locale deposito dell'abitazione distinta con il subalterno 7, terrapieno per due lati, salvo altri. Il tutto è distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Latina al F. 172, particella 2007, subalterni: 12, categoria A/2, classe 4, vani 7,5, rendita euro 619,75, l'appartamento; 17, categoria C/6, classe 3, mq 32, rendita euro 115,69, il box auto, con conseguente ordine al competente Conservatore dei RR.II. di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;

- condanna in solido i convenuti Coccato Paolino, Coccato Stefano, Coccato Gianluca e Meli Claudio al pagamento delle spese di lite, che liquida in 27.852,00 euro per compensi professionali e in 3.000,00 euro per spese, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge;
- compensa per intero le spese di lite fra il fallimento attore e la convenuta Panta Antonella.

Così deciso a Roma, 21/7/2016

il Presidente

dott. Francesco Mannino

il Giudice estensore

dott. Francesco Remo Scerrato

